



Allegato alla deliberazione consiliare 23 novembre 2018, n. 18

**PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
AGGIORNAMENTO**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 (Finalità del Piano)	5
Art. 2 (Contenuti del Piano)	5
Art. 3 (Efficacia del Piano e delle sue norme)	6
Art. 4 (Tavolo tecnico di monitoraggio del Piano)	7
Art. 5 (Strumenti di attuazione del Piano)	7
Art. 6 (Sistema informativo ambientale)	7
Art. 7 (Divulgazione delle informazioni)	8
Art. 8 (Monitoraggio dei corpi idrici)	8
Art. 9 (Categorie di corpi idrici e aree a specifica tutela)	8
TITOLO II OBIETTIVI DI QUALITA' E MISURE DI BASE	9
Art. 10 (Obiettivi di qualità dei corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE)	9
Art. 11 (Interventi prioritari a tutela dei corpi idrici in materia di depurazione delle acque)	10
Art. 12 (Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile)	10
Art. 13 (Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile)	10
Art. 14 (Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque a specifica destinazione)	11
Art. 15 (Misure per il raggiungimento degli standard di qualità per le sostanze pericolose)	11
Art. 16 (Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque di balneazione)	12
Art. 17 (Misure per la tutela delle aree sensibili)	13
Art. 18 (Misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)	14
Art. 19 (Misure di tutela per le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari)	14

Art. 20 (Misure di tutela delle acque destinate al consumo umano: aree di salvaguardia).....	15
Art. 21 (Misure di tutela delle acque destinate al consumo umano distribuite a terzi mediante approvvigionamenti autonomi: aree di salvaguardia)	16
Art. 22 (Misure di tutela quantitativa della risorsa idrica)	17
Art. 23 (Adeguamenti urbanistici per la tutela quantitativa della risorsa idrica).....	17
TITOLO III MISURE SUPPLEMENTARI.....	18
Art. 24 (Misure per il risparmio idrico)	18
Art. 25 (Flusso ecologico).....	19
Art. 26 (Misure per la depurazione degli effluenti urbani)	20
Art. 27 (Misure per la depurazione degli effluenti industriali).....	20
Art. 28 (Misure per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, inferiori o uguali ai 2.000 A.E.).....	21
Art. 29 (Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche).....	22
Art. 30 (Acque di prima pioggia, acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne).....	23
Art. 31 (Scolmatori di piena).....	24
Art. 32 (Dimensionamento degli impianti di trattamento di acque reflue urbane	25
Art. 33 (Autorizzazioni allo scarico degli impianti di trattamento di acque reflue urbane)	26
Art. 34 (Ulteriori misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità)	27
Art. 35 (Aggiornamento degli agglomerati)	28
Art. 36 (Misure di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici).....	28
Art. 37 (Misure per la protezione e monitoraggio delle falde)	29
Art. 38 (Misure per la riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua)	29
Art. 39 (Attività agricole e misure di interesse agro-ambientale).....	30
Art. 40 (Contratti di fiume)	31
Art. 41 (Monitoraggio del Piano).....	32
Art. 42 (Articolazione delle norme tecniche di attuazione e di salvaguardia del PTAR).....	33

ALLEGATI ALLE NORME DI ATTUAZIONE	34
ALLEGATO 1	34
ALLEGATO 2	36

NORME DI ATTUAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità del Piano)

1. Il Piano di Tutela delle Acque è redatto conformemente ai principi stabiliti dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.
2. Il presente Piano costituisce l'aggiornamento al Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 2007, n. 42.
3. L'aggiornamento del PTAR, secondo la direttiva europea e le norme nazionali di recepimento, riguarda il periodo 2015-2021 e contiene le linee programmatiche relative al periodo 2021-2027.
4. Il Piano è aggiornato ogni 6 anni.
5. Il presente Piano aggiornato, di seguito denominato Piano, sostituisce integralmente il PTAR approvato con deliberazione del Consiglio regionale 42/2007.

Art. 2 (Contenuti del Piano)

1. Il Piano individua:
 - a. la tipizzazione dei corpi idrici superficiali;
 - b. l'individuazione della rete di monitoraggio delle acque superficiali;
 - c. lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
 - d. i corpi idrici soggetti a particolare tutela;
 - e. le norme per il perseguimento della qualità dei corpi idrici;
 - f. le misure necessarie per il perseguimento della qualità dei corpi idrici in generale ed in particolare di quelli definiti alla lettera b);
 - g. le priorità e le tempistiche degli interventi al fine del raggiungimento degli obiettivi, entro i tempi stabiliti dalla normativa.
2. Il Piano è costituito da:
 - a) Quadro programmatico e procedurale di riferimento;
 - b) Inquadramento territoriale del Piano;
 - c) Quadro delle pressioni e degli impatti;
 - d) Qualità ambientale dell'ecosistema acqua;
 - e) Obiettivi dell'aggiornamento del Piano;
 - f) Programma delle misure;

- g) Valutazione economica ed ambientale del programma delle misure;
- h) Programma di attuazione delle misure e relativi obiettivi di Piano;
- i) Analisi economica;
- j) Allegati al Piano;
- k) Allegato ai capitoli del Piano;
- l) Indice Tavole e Atlanti;
- m) Tavole di Piano;
- n) Atlanti dei Bacini Idrografici
 - Atlante dei Bacini Idrografici 1- Inquadramento Territoriale*
 - Atlante dei Bacini Idrografici 2- Fattori di pressione e indici di qualità ambientale*
- o) Norme Tecniche di Attuazione del Piano;
- p) Rapporto Ambientale e relativi allegati
 - Allegato A - Sintesi non tecnica*
 - Allegato B - Schede strumenti di pianificazione*
 - Allegato C- Documento di supporto per le valutazioni economiche nell'ambito dell'aggiornamento del Piano.*

Art. 3 **(Efficacia del Piano e delle sue norme)**

1. Il Documento costituisce uno specifico Piano di settore in materia di tutela e gestione delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.
2. Il Piano è redatto sulla base degli obiettivi e delle priorità degli interventi stabiliti dalle Autorità di bacino distrettuali.
3. Gli atti di pianificazione di sviluppo economico, di uso del territorio, di uso delle acque, nazionali, regionali e locali devono essere adeguati, a cura delle autorità competenti, a contenuti, indirizzi e prescrizioni del Piano.
4. Le norme del Piano sono prescrittive e vincolanti per le amministrazioni e gli enti pubblici, per gli enti di governo dell'ambito, ove istituiti, ovvero, in caso contrario ed in via transitoria, per gli attuali enti di governo degli A.T.O. nonché per i soggetti privati che a qualunque titolo compiano azioni disciplinate dal Piano. I soggetti preposti all'espressione di atti di consenso o di autorizzazione devono verificare la conformità alle prescrizioni, finalità e obiettivi definiti nel Piano.
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi del Piano, la Giunta regionale può, con proprio atto, integrare e attuare le suddette norme, per renderle maggiormente efficaci al fine della tutela quali-quantitativa della risorsa idrica previo parere della competente commissione consiliare permanente.

Art. 4**(Tavolo tecnico di monitoraggio del Piano)**

1. Al fine di verificare l'attuazione delle norme e delle misure del Piano e di valutarne l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, la Regione istituisce, con proprio atto, entro diciotto mesi dalla sua approvazione, presso la direzione regionale competente in materia di ambiente, un "Tavolo tecnico di monitoraggio del Piano" permanente, senza oneri a carico del bilancio regionale. Il Tavolo sarà composto da soggetti designati dall'amministrazione regionale e i compiti, le norme di funzionamento e la sua durata sono rimessi all'atto istitutivo dello stesso.
2. In ogni caso, fanno parte del Tavolo le direzioni regionali le cui attività incidono sulle materie del Piano e, previa intesa, le Autorità di bacino territorialmente competenti. Nel caso di designazione di soggetti esterni, gli stessi sono scelti tra persone di comprovata esperienza, provenienti da enti pubblici, università e istituti di ricerca.

Art. 5**(Strumenti di attuazione del Piano)**

1. Sono strumenti di attuazione del Piano:
 - a. l'emanazione da parte della Giunta regionale di direttive di indirizzo agli enti locali, ai soggetti gestori del servizio idrico integrato (SII) e ai consorzi di bonifica per la predisposizione dei programmi di intervento di competenza;
 - b. le norme finanziarie e di bilancio della Regione che dovranno prevedere gli ulteriori finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi;
 - c. gli atti di programmazione degli enti locali, dei soggetti gestori del SII e dei consorzi di bonifica per la realizzazione di opere di interesse per la tutela delle acque.

Art. 6**(Sistema informativo ambientale)**

1. Presso il sistema informativo regionale per l'ambiente (SIRA) è costituita un'apposita sezione che ha il compito di raccogliere, elaborare, rendere disponibili all'uso di tutte le strutture regionali, dello Stato e degli enti locali con competenze in materia, nonché degli organismi scientifici, tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei corpi idrici e delle fonti di pressione sulle risorse idriche, nonché tutti i dati quali-quantitativi attinenti la risorsa idrica. Resta espressamente inteso che tutte le informazioni e i dati quali-quantitativi, di cui al precedente periodo, dovranno essere resi pubblici attraverso idonea modalità, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ferme restando le previsioni dell'articolo 121, comma 4, lettera g bis), del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.
2. Con atto regionale il SIRA è adeguatamente potenziato di mezzi e risorse.

3. La Regione, le province, la Città metropolitana di Roma capitale, Arpa Lazio e gli enti di governo dell'ambito provvedono all'aggiornamento periodico delle informazioni contenute nel SIRA, ognuno per quanto di competenza.
4. Il SIRA rappresenta il centro regionale di raccolta dati ed informazioni ambientali, che, dopo le opportune elaborazioni, metterà a disposizione i dati e le informazioni ricevute, per il monitoraggio e controllo dell'attuazione del Piano e per gli adempimenti normativi statali e comunitari.

Art. 7

(Divulgazione delle informazioni)

1. Al fine di creare una nuova cultura dell'uso, del risparmio e della tutela della risorsa idrica, l'azione della Regione, degli enti locali e degli enti di governo dell'ambito assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato delle acque, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e garantisce nel tempo:
 - a. la piena accessibilità, da parte dei soggetti interessati, ai dati e alle informazioni detenute in modo sistematico;
 - b. la pubblicazione e la diffusione degli esiti di ricerche, indagini e studi, effettuati nell'ambito e a supporto dell'esercizio delle funzioni istituzionali;
 - c. la promozione di specifici eventi divulgativi.

Art. 8

(Monitoraggio dei corpi idrici)

1. Le reti di monitoraggio dei corpi idrici e le eventuali modifiche ed integrazioni sono definite secondo le esigenze conoscitive stabilite dal d.lgs. 152/2006, con provvedimento della Giunta regionale. La Giunta regionale, in ogni caso, integra i punti di monitoraggio là dove si siano verificate variazioni dello stato dei corpi idrici.
2. Ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - A.R.P.A.), tutti i monitoraggi dei corpi idrici superficiali, sotterranei e a specifica destinazione sono effettuati da ARPA Lazio che invia i dati, unitamente alle valutazioni tecnico-scientifiche, all'ente competente e al SIRA. Nel caso in cui i dati rilevati indichino il superamento dei parametri delle sostanze inquinanti, i dati vengono tempestivamente trasmessi agli enti competenti.

Art. 9

(Categorie di corpi idrici e aree a specifica tutela)

1. Le categorie di corpi idrici oggetto del Piano sono le seguenti:

- a. corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
 - b. corpi idrici a specifica destinazione:
 1. acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
 2. acque di balneazione;
 3. acque superficiali idonee alla vita dei pesci;
 4. acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Sono aree a specifica tutela le porzioni di territorio nelle quali devono essere adottate particolari norme per il perseguimento degli specifici obiettivi di salvaguardia dei corpi idrici:
- a. Aree sensibili, di cui all'articolo 91 del d.lgs. 152/2006;
 - b. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui all'articolo 92 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche;
 - c. Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari di cui all'articolo 93 del d.lgs. 152/2006;
 - d. Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006;
 - e. Aree sottoposte a tutela quantitativa di cui all'articolo 95 del d.lgs. 152/2006.

TITOLO II

OBIETTIVI DI QUALITA' E MISURE DI BASE

Art. 10

(Obiettivi di qualità dei corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE)

1. Per i corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE, sono definiti i seguenti obiettivi di qualità:
 - a. mantenimento dello stato di qualità ambientale "buono" ed "elevato" nei corpi idrici che già si trovano in queste condizioni;
 - b. raggiungimento dello stato di qualità "buono" secondo il programma di misure identificate nel Piano, compatibilmente con le risorse tecnico-economiche disponibili, ovvero di "potenziale ecologico buono" per i corpi idrici artificiali e fortemente modificati;
 - c. adozione di tutte le misure atte ad evitare un peggioramento della qualità dei corpi idrici classificati;
 - d. adozione di tutte le misure atte a ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze pericolose prioritarie e ad arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie.
2. Il Piano individua e motiva le esenzioni per i corpi idrici di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito all'articolo 77, commi 6 e 7, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

Art. 11**(Interventi prioritari a tutela dei corpi idrici in materia di depurazione delle acque)**

1. I programmi di intervento da inserire nei piani d'ambito dovranno essere coerenti con i seguenti criteri di priorità:
 - a. gli investimenti per la depurazione delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati superiori a 2.000 A.E., secondo quanto previsto dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al trattamento delle acque reflue urbane;
 - b. gli investimenti per il collettamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati superiori a 2.000 A.E., secondo quanto previsto dalla direttiva 91/271/CEE;
 - c. gli investimenti riferiti al superamento di situazioni di non conformità ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 91/271/CEE.

Art. 12**(Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile)**

1. Per le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile deve essere condotto il monitoraggio e devono essere mantenuti o raggiunti gli obiettivi di qualità, di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 alla parte III del d.lgs. 152/2006.
2. Sono vietati gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali utilizzate o destinate ad essere utilizzate per la produzione di acqua potabile. Tale divieto si applica nelle zone di influenza individuate con deliberazione della Giunta regionale, per ogni punto di prelievo per il quale si rilascia concessione per l'utilizzo di acque superficiali potabilizzate da destinare al consumo umano, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del d.lgs. 152/2006.
3. Gli scarichi urbani provenienti da impianti di depurazione, prima di essere immessi in un corpo idrico ricadente nel bacino idrografico chiuso sull'opera di presa, ovvero nel bacino idrografico dell'intero lago, devono subire un ulteriore trattamento di disinfezione con raggi U.V. o altro sistema, con esclusione della clorazione.
4. Le amministrazioni a cui sono demandate l'emanazione ed il controllo delle autorizzazioni allo scarico degli impianti di depurazione, devono prescrivere un congruo termine entro il quale deve essere adeguato l'impianto.

Art. 13**(Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile)**

1. I corpi idrici individuati a norma dell'articolo 82 del d.lgs. 152/2006 che forniscono in media più di 100 m³ al giorno sono sottoposti a monitoraggio a norma dell'Allegato 1 alla

parte terza del d.lgs. 152/2006 e sono sottoposti ad un monitoraggio supplementare al fine di soddisfare i requisiti previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e successive modifiche.

2. Per tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono in media oltre 10 m³ al giorno o servono più di 50 persone e per i corpi idrici destinati a tale uso futuro, deve essere conseguito l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.
3. I comuni e i gestori del S.I.I., laddove le acque superficiali o sotterranee destinate alla produzione di acqua potabile presentino valori di uno o più parametri superiori ai limiti di cui al d.lgs. 31/2001, dopo averne data immediata comunicazione agli enti competenti, assicurano la gestione dei sistemi di abbattimento necessari per la potabilizzazione dell'acqua e la relativa copertura dei costi.

Art. 14

(Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque a specifica destinazione)

1. Per le acque a specifica destinazione devono essere mantenuti o raggiunti gli obiettivi di qualità di cui al d.lgs. 152/2006.
2. La classificazione delle acque a specifica destinazione deve essere aggiornata dalla Regione secondo gli orientamenti delle direttive comunitarie entro dodici mesi dall'inizio del monitoraggio.

Art. 15

(Misure per il raggiungimento degli standard di qualità per le sostanze pericolose)

1. Al fine di eliminare negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite le sostanze pericolose prioritarie indicate come (PP) e le altre sostanze indicate come (E) alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'Allegato 1 alla parte III del d.lgs. 152/2006, e ridurre gradualmente le sostanze prioritarie individuate come (P) nella medesima tabella:
 - a. la Regione, con il supporto di Arpa Lazio, integra l'attività conoscitiva delle pressioni antropiche con i risultati del monitoraggio delle sostanze prioritarie, secondo un programma approvato dalla Giunta regionale, che tenga conto della potenziale presenza delle stesse nei cicli industriali, negli scarichi in fognatura, nei corpi idrici, nelle produzioni agricole e in ogni altra attività in grado di determinare situazioni di pericolo;
 - b. i titolari di attività produttive nelle quali si svolgono lavorazioni che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze pericolose (P, PP ed E) di cui alle tabelle 1/A e 1/B dell'allegato 1 alla parte III del d.lgs. 152/2006, devono eseguire, nei tempi e nei modi stabiliti nell'atto di autorizzazione allo scarico, l'autocontrollo dei propri scarichi in acque superficiali. Le modalità di esecuzione degli autocontrolli dovranno essere analoghe a quelle indicate nell'allegato 5 alla

parte III del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, per gli scarichi indicati nella tabella 3/A del suddetto allegato.

- c. I risultati analitici degli autocontrolli di cui al comma 1, lettera b) devono essere trasmessi informatizzati all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, alla Regione Lazio e ad Arpa Lazio. Resta nelle facoltà dei suddetti enti effettuare indipendentemente analisi di controprova qualora lo ritengano necessario o siano sollecitati da situazioni impreviste.
2. Le sostanze di cui al comma 1 si ritengono assenti quando sono in concentrazione non superiore ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere alla data di approvazione del Piano e dei successivi aggiornamenti.

Art. 16

(Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque di balneazione)

1. Le acque destinate alla balneazione rispondono ai requisiti del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE) e successive modifiche e del decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 30 marzo 2010 (Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione) e successive modifiche.
2. Per le acque non idonee alla balneazione, le autorità competenti, ai sensi del d.lgs 116/2008, mettono in atto misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento, sulla base di programmi coordinati, nell'ottica di un complessivo miglioramento ambientale.
3. Al fine di giungere ad un miglioramento delle acque di balneazione, classificate non idonee, le acque reflue provenienti da impianti di trattamento recapitanti in acque marino-costiere, devono essere sottoposte, almeno durante la stagione balneare, ad un trattamento di disinfezione, ad esclusione della clorazione.
4. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane e industriali, con capacità organica di progetto uguale o superiore a 10.000 A.E., recapitanti in corpi idrici superficiali compresi nella fascia territoriale dei 10 km dalla linea di costa marina o dalla linea di sponda di massimo invaso dei laghi destinati alla balneazione, devono rispettare, allo scarico, almeno durante la stagione balneare, per il parametro *Escherichia coli*, il limite di 2500 UFC/100 ml.; a tale scopo gli impianti dovranno essere dotati di appositi sistemi di abbattimento della carica microbica, ad esclusione della clorazione.
5. Gli scarichi, nuovi o esistenti, originati da agglomerati urbani inferiori a 10.000 A.E., recapitanti in acque marino-costiere, devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti depurativi di tipo biologico tradizionale, ad ossidazione totale o a fanghi attivi, che conseguano limiti di emissione conformi alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche. Nelle autorizzazioni allo scarico, dovrà essere previsto un limite per il parametro "Escherichia coli" il cui valore si dovrà fissare

tenendo conto di quanto indicato nell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

6. Le amministrazioni, a cui sono demandate l'emanazione ed il controllo delle autorizzazioni allo scarico degli impianti di depurazione, devono prescrivere un congruo termine entro il quale deve essere adeguato l'impianto.

Art. 17

(Misure per la tutela delle aree sensibili)

1. Sono aree sensibili i laghi ed i rispettivi bacini drenanti, individuati con la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2003, n. 317 (Designazione delle aree sensibili e dei bacini drenanti della Regione Lazio ai sensi della direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991), nonché l'area del golfo di Gaeta e relativi bacini drenanti individuati con la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2010, n. 116 (Designazione dell'area sensibile del Golfo di Gaeta e dei bacini drenanti ad essa afferenti ai sensi della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 e del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
2. Nelle aree di cui al comma 1, per il contenimento dell'apporto dei nutrienti derivanti dalle acque reflue urbane, gli impianti di depurazione devono essere adeguati con un trattamento più spinto di quello previsto dall'articolo 105, comma 3 del d.lgs 152/2006, utilizzando le migliori tecniche disponibili, al fine di rispettare i limiti previsti dall'articolo 26 del presente Piano; tale trattamento non è richiesto se viene dimostrato che l'abbattimento del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% del carico complessivo dei nutrienti.
3. Per il contenimento dei nutrienti di origine agricola e zootecnica, devono essere applicate le indicazioni contenute nel "Codice di buona pratica agricola" approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole 19 aprile 1999.
4. In tali aree devono essere incentivate misure volte al contenimento dell'inquinamento delle acque superficiali e profonde attraverso pratiche agricole poco impattanti quali agricoltura biologica e fasce tampone ripariali.
5. In tali aree, al fine del contenimento dei rischi derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari, deve essere data preferenza all'uso di prodotti classificati non pericolosi per l'ambiente acquatico, come previsto all'articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).
6. Agli impianti di acquacoltura presenti nei corsi d'acqua regionali, ricadenti nell'area sensibile del Bacino del Lago di Piediluco e relativi bacini drenanti, si applicano le prescrizioni e le misure di base per la corretta gestione degli impianti, indicate nell'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del Piano stralcio per la salvaguardia delle acque e delle sponde del Lago di Piediluco - (P.S.3.) - approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2006 (Approvazione del «Piano di bacino del fiume Tevere - III stralcio funzionale per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco - P.S.3», adottato ai sensi dell'articolo 18 della L. 18 maggio 1989, n. 183 dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Tevere, con deliberazione n. 111/2005, nella seduta del 30 novembre 2005).

7. Le disposizioni di cui al comma 6 sono estese a tutti gli impianti di acquacoltura presenti nelle aree sensibili e relativi bacini drenanti di cui al comma 1.

Art. 18

(Misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)

1. Sono zone vulnerabili da nitrati di origine agricola quelle individuate con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2004, n. 767 (Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in attuazione della direttiva 91/676/CEE e del d.lgs. 152/99 successivamente modificato con d.lgs. 258/2000).
2. Nelle suddette zone si applica il regolamento regionale 23 novembre 2007, n. 14 (Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola), redatto sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 7, parte AIV alla parte III del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e delle prescrizioni contenute nel Codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole 19 aprile 1999.
3. La Regione, in accordo con quanto previsto dall'articolo 92 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, effettua, sulla base dei risultati dei monitoraggi e delle attività di controllo, la valutazione dell'efficacia dei Piani d'azione e individua ulteriori misure ritenute necessarie, tenendo conto dei costi d'attuazione e dei benefici.
4. La Giunta regionale, sentita l'Autorità di bacino distrettuale competente, almeno ogni quattro anni, riesamina e, se necessario, rivede o completa le designazioni delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
5. A seguito dell'approvazione del Piano di Tutela delle Acque regionali (PTAR), la Giunta regionale avvia su tutto il territorio regionale una nuova indagine per il riconoscimento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Art. 19

(Misure di tutela per le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari)

1. L'attuale piano regionale di monitoraggio dei prodotti fitosanitari nei corpi idrici superficiali e profondi, approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 febbraio 2005, n. 172 (Piano regionale per il controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili, art. 3 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni, seduta 8 maggio 2003, tra i Ministri della Salute, Ambiente e Tutela del territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione dei Piani triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale sui prodotti fitosanitari), deve essere aggiornato con atto di Giunta regionale entro un anno dall'approvazione del presente Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) e si provvede agli aggiornamenti successivi ogni quattro anni.
2. Sulla base dei risultati ottenuti dal Piano di cui al comma 1, la Giunta regionale, con deliberazione, può designare le eventuali zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. 152/2006. Nelle zone designate dovranno essere attuati, per la protezione delle risorse idriche, piani di azione e/o misure restrittive sull'uso di uno o più prodotti fitosanitari.

Art. 20**(Misure di tutela delle acque destinate al consumo umano: aree di salvaguardia)**

1. Per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, distribuite alla popolazione mediante acquedotti che rivestono carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, sono individuate le aree di salvaguardia ai sensi dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006.
2. L'area di salvaguardia, distinta in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione, è proposta dall'ente di governo dell'ambito, che si attiene alle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1999, n. 5817 (DPR 24 maggio 1988, n. 236, articolo 9 e d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, articolo 21. Approvazione ed emanazione delle direttive per l'attuazione delle competenze regionali. Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano), ed è adottata dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale adotta e poi approva definitivamente l'individuazione dell'area di salvaguardia che sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).
4. A seguito della pubblicazione della deliberazione d'individuazione di cui al comma 3, la Regione provvede a comunicare la delimitazione agli enti di governo dell'ambito, alle province e alla Città metropolitana di Roma capitale, ai comuni interessati, all'Arpa Lazio e all'Asl competente per territorio, nonché alla segreteria tecnico operativa dell'ATO e al gestore del servizio idrico integrato.
5. L'approvazione dell'area di salvaguardia comporta, nelle zone delimitate, l'applicazione delle limitazioni d'uso di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006.
6. Nelle zone di rispetto non possono essere presenti insediamenti o esercitate attività che comportino pericolo per la risorsa idrica, come indicato al comma 4 dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006 e, se presenti, devono essere adottate misure per il loro allontanamento o comunque deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
7. La deliberazione di Giunta regionale, con la quale viene individuata un'area di salvaguardia, definisce, in relazione alla natura dei suoli, alle potenziali sorgenti di contaminazione ed alla vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato, le prescrizioni relative alle fognature, all'edilizia residenziale e alle opere di urbanizzazione, alle opere viarie, ferroviarie ed alle pratiche agronomiche consentite nelle zone di rispetto.
8. Gli agglomerati urbani di nuova realizzazione presenti nella zona di rispetto devono essere dotati di fognatura a doppia camicia con pozzetti ispezionabili per la verifica della tenuta della condotta fognante. Le reti fognarie degli agglomerati urbani presenti nelle zone di rispetto dovranno essere adeguate con sistemi di fognatura a doppia camicia in occasione di interventi di ampliamento o ristrutturazione radicale delle reti. E' fatto obbligo per il gestore del S.I.I. di effettuare periodici controlli sullo stato delle reti fognarie esistenti al fine di provvedere agli interventi necessari di manutenzione, dandone comunicazione con cadenza almeno annuale agli uffici regionali competenti. Le acque reflue urbane e/o industriali devono essere condottate, anche se depurate, fuori dalla zona di rispetto. Per gli agglomerati urbani minori di 2000 A.E. e per le case isolate, che non possono essere collegati con pubbliche fognature, lo smaltimento deve avvenire senza emissione di reflui mediante impianti di evapotraspirazione o equivalenti.

9. Nelle zone di rispetto non si possono insediare attività industriali e artigianali che interferiscono, anche occasionalmente, con la qualità delle acque; non è consentita nuova edificazione, fatti salvi i piani regolatori vigenti, sempre che non contrastino con i divieti e le prescrizioni prima elencate.
10. Nelle zone di protezione possono essere previste, nella deliberazione di approvazione dell'area di salvaguardia, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici:
 - a. è vietata l'apertura di cave a meno di situazioni litostratigrafiche naturalmente idonee e puntualmente accertate, comunque non devono interferire con la falda;
 - b. è vietata l'apertura di nuove discariche di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelle di inerti;
 - c. la dispersione di fanghi e acque reflue non depurate;
 - d. tutti i pozzi per l'approvvigionamento idrico dovranno essere progettati, realizzati, condotti e dismessi in modo da impedire qualsiasi forma di inquinamento delle falde;
 - e. gli insediamenti dovranno essere muniti di opere di collettamento dei reflui. I reflui provenienti da tali insediamenti devono comunque essere trattati in impianti di depurazione a fanghi attivi dotati di trattamento di nitrificazione e denitrificazione e, per gli agglomerati minori e per le case isolate, in impianti di fitodepurazione o sistemi equivalenti che consentano i massimi livelli di depurazione in relazione al BOD e alle sostanze azotate;
 - f. le misure precauzionali previste nella deliberazione di individuazione di un'area di salvaguardia devono essere considerate negli strumenti urbanistici comunali.
11. Ai fini dell'utilizzo per il consumo umano, le nuove captazioni devono ottenere il giudizio di potabilità rilasciato dall'ASL territorialmente competente, secondo quanto previsto dal d.lgs. 31/2001, e l'ente di governo dell'ambito deve produrre e trasmettere la documentazione relativa alla proposta di delimitazione dell'area di salvaguardia alla Regione.
12. Il gestore ha l'obbligo di realizzare un sistema di monitoraggio secondo le specifiche della deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2005, n. 222 (Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi).
13. Arpa Lazio deve effettuare il controllo ambientale, riferito alla presenza di eventuali centri di pericolo nell'area, con le indicazioni degli interventi di messa in sicurezza. Le ASL competenti per territorio devono effettuare il controllo sanitario riferito al giudizio di potabilità ed all'andamento storico della qualità dell'acqua captata.

Art. 21

(Misure di tutela delle acque destinate al consumo umano distribuite a terzi mediante approvvigionamenti autonomi: aree di salvaguardia)

1. L'area di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano distribuite a terzi mediante approvvigionamenti autonomi (comma 2, articolo 94 del d.lgs. 152/2006) deve essere delimitata, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2014 n. 256 (D.Lgs. 152/2006 art. 94 comma 2 - Direttive per l'individuazione dell'area di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano distribuite a terzi mediante

approvvigionamenti autonomi), dal soggetto concessionario della risorsa idrica e/o proprietario della struttura (agriturismo, industria ecc.), che dovrà acquisire dalla ASL competente il giudizio di potabilità dell'acqua captata e dovrà provvedere ad effettuare i controlli interni per la verifica della qualità dell'acqua distribuita; il soggetto concessionario della risorsa idrica e/o proprietario della struttura dovrà dare comunicazione alla Regione della delimitazione realizzata.

Art. 22

(Misure di tutela quantitativa della risorsa idrica)

1. Sono aree sottoposte a tutela quantitativa, ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. 152/2006, le aree nelle quali l'utilizzazione quantitativa delle risorse idriche è tale da compromettere la conservazione della risorsa e le future utilizzazioni sostenibili.
2. Le aree sottoposte a tutela quantitativa sono individuate con deliberazione della Giunta regionale nella quale, in relazione alle specificità del caso, sono definiti i provvedimenti da adottare, tenuto conto delle risultanze dei bilanci idrici definiti dalle Autorità di distretto idrografico.
3. Nelle aree sottoposte a tutela quantitativa, individuate con deliberazione della Giunta regionale, devono essere ridotte le utilizzazioni delle risorse idriche entro limiti di sostenibilità, salvaguardando, nell'ordine, gli usi idropotabili, gli usi agricoli, gli altri usi.
4. Per tali aree devono essere adottati piani di tutela quantitativa le cui disposizioni e misure integrano quelle del presente Piano. Tali Piani sono redatti e approvati dalla Giunta regionale con apposite deliberazioni, da adottarsi entro un anno dal ricevimento dei bilanci idrici di cui al comma 2, definiti dalle Autorità di distretto idrografico.

Art. 23

(Adeguamenti urbanistici per la tutela quantitativa della risorsa idrica)

1. Al fine di garantire la tutela quantitativa della risorsa idrica, nelle aree a regime idraulico ed idrogeologico alterato nell'ambito degli acquiferi vulcanici dei Colli Albani e dei monti Sabatini di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2003, n. 1317 (Individuazione e classificazione delle aree a regime idraulico ed idrogeologico alterato nell'ambito degli acquiferi vulcanici dei Colli Albani e dei Monti Sabatini. Presa d'atto delle misure di salvaguardia definite dall'Autorità dei Bacini Regionali e dall'Autorità di Bacino del fiume Tevere. Linee di intervento e provvedimenti prioritari), così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2009, n. 445 (DCR 27 settembre 2007, n. 42 - art. 19, comma 2 - Provvedimenti per la tutela dei Laghi Albano e di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani. Modifica alla DGR 1317 del 5 dicembre 2003), i nuovi strumenti urbanistici comunali e i piani attuativi e/o particolareggiati o le varianti degli strumenti urbanistici comunali vigenti devono obbligatoriamente contenere la documentazione indicata nella suddetta deliberazione.

TITOLO III
MISURE SUPPLEMENTARI

Art. 24
(Misure per il risparmio idrico)

1. Gli enti di governo dell'ambito (ove istituiti, ovvero, in caso contrario ed in via transitoria, gli attuali Enti di governo degli ATO) devono provvedere, a far data dall'entrata in vigore delle presenti norme, alla rivisitazione del Piano d'ambito e a riservare investimenti per la manutenzione straordinaria, finalizzata al recupero delle perdite di rete, nella misura di almeno il 10% annuo delle risorse poste a finanziamento delle opere e degli interventi.
2. Gli enti di governo dell'ambito, per il tramite dei gestori unici, devono provvedere, entro 12 mesi a far data dall'entrata in vigore del presente Piano, al completamento della fornitura ed al posizionamento degli strumenti di misura per ogni singola utenza ad uso potabile.
3. Gli enti di governo dell'ambito, con cadenza annuale, attraverso le misurazioni dei prelievi di acqua, redigono un report sulle perdite idriche delle reti di distribuzione ad uso potabile e sugli sprechi effettivi presenti nel bacino idrografico.
4. Gli enti di governo dell'ambito, attraverso il gestore unico, con cadenza annuale, promuovono campagne di sensibilizzazione e promozione del corretto utilizzo della risorsa idrica presso gli utenti del servizio idrico, coinvolgendo prioritariamente le scuole e le altre amministrazioni pubbliche.
5. Gli impianti di depurazione, oggetto di nuova realizzazione, potenziamento o adeguamento, devono essere dotati di apposita sezione di abbattimento dei carichi inquinanti per il riutilizzo dei reflui ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152). In accordo con il principio della sostenibilità dei costi, la sezione deve essere prevista nel progetto nei casi in cui effettivamente siano presenti utenze che possano utilizzare tali reflui.
6. Gli enti di governo dell'ambito favoriscono convenzioni tra i gestori del S.I.I. e i Consorzi di bonifica e irrigazione, al fine di integrare/sostituire la loro risorsa idrica con i reflui depurati da immettere nella rete irrigua, qualora nel territorio di competenza siano presenti impianti di depurazione predisposti al riutilizzo per scopi irrigui. Gli enti di governo dell'ambito stabiliscono la tariffa che il gestore deve applicare per questo servizio. In questo caso, le concessioni di grande derivazione irrigua dei consorzi irrigui saranno rimodulate.
7. La Regione, laddove non siano presenti Consorzi di bonifica e irrigazione, promuove interventi finalizzati al risparmio idrico e alla promozione di forme associative tra imprese agricole, al fine del riutilizzo dei reflui depurati, anche attraverso l'eventuale rimodulazione delle tariffe.
8. Le derivazioni idriche a uso irriguo esistenti a servizio di parcelle ricadenti nell'areale servito dai Consorzi irrigui e/o di bonifica, non sono rinnovabili, ad eccezione di quelle in concessione agli stessi Consorzi, finalizzate ad alimentare la rete irrigua consortile.

9. Ai sensi della direttiva 2000/60/CE e delle normative nazionali, i costi delle misure atte a garantire gli obiettivi ambientali qualitativi e quantitativi delle acque, dovranno essere compensati attraverso politiche dei prezzi per l'utilizzo della risorsa idrica, strumenti fiscali e fissazione di obblighi, quali, a titolo esemplificativo, il rispetto del flusso ecologico, scale di risalita dei pesci, interventi di riqualificazione fluviale, ecc.
10. I canoni e le tariffe, attualmente previste per gli usi idrici indicati dall'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche, dovranno essere rimodulati e rideterminati oltre che attraverso un'analisi economica che preveda i costi finanziari, i costi ambientali e i costi della risorsa, come previsto ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua) anche con una politica dei prezzi incentivante il risparmio della risorsa idrica. I tempi di attuazione comunque non potranno essere superiori alla data del 31 dicembre 2021.
11. È fatto obbligo di installazione dei contatori per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua, sia derivati che restituiti, per tutte le derivazioni di acque superficiali o sotterranee, oltre che alla trasmissione dei risultati delle misurazioni all'ente concedente. Modalità e tipologie di contatori da utilizzare verranno individuate con appositi atti di Giunta regionale.
12. Per la costituzione di riserve di acqua, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni valutano sempre la possibilità di ricorrere a forme di accumulo di acqua piovana e la disponibilità di acqua di riuso da destinare ad usi domestici diversi da quello potabile.
13. Negli interventi di nuova costruzione, nonché in quelli di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, in cui si prevede di intervenire sugli impianti idrico sanitari, in coerenza con la normativa di settore, devono essere installati dispositivi per la limitazione del consumo d'acqua, nonché sistemi di raccolta e filtraggio delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, per usi diversi dal consumo umano.
14. Per captazioni di acque sotterranee, il titolare comunica all'autorità competente l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia del pozzo ed effettua periodicamente misure di portata e/o piezometriche. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità di misura e di comunicazione alla Regione.

Art. 25
(Flusso ecologico)

1. Così come indicato dalla direttiva 2000/60/CE e dai decreti del Direttore della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2017, n. 29/STA e n. 30/STA, la Regione, in collaborazione con le Autorità di bacino distrettuale, predispone e dà avvio ad un programma volto alla costruzione di un quadro di riferimento tecnico e operativo ad integrazione degli strumenti di valutazione e gestione dello stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee.

2. L'aggiornamento e la costruzione dei programmi di cui al comma 1 è principalmente orientata alla:
 - a. raccolta, organizzazione ed elaborazione dei bilanci idrici e idrologici dei bacini idrografici;
 - b. integrazione degli elementi per l'individuazione e l'utilizzo del criterio di "flusso ecologico" secondo gli orientamenti comunitari;
 - c. progettazione di eventuali azioni di monitoraggio utili all'integrazione delle reti qualitative e quantitative presenti sul territorio.
3. I risultati dei programmi su indicati integrano l'approccio attuale basato sul criterio del deflusso minimo vitale per la gestione delle grandi derivazioni irrigue, idroelettriche e industriali.

Art. 26

(Misure per la depurazione degli effluenti urbani)

1. Tutti gli impianti a servizio di agglomerati superiori ai 2.000 A.E., relativamente al BOD, devono raggiungere l'efficienza depurativa definita dall'equazione sotto riportata, fermo restando il rispetto del limite di emissione di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006:

$$\% RA_{BOD_5} = 100 - \frac{100 \cdot (0.045[BOD_5i] + 14,843)}{[BOD_5i]}$$

dove:

[BOD₅i] = BOD₅ in ingresso all'impianto espresso in mg/L

% RA_{BOD5} = rendimento di abbattimento del BOD₅

2. Nelle aree sensibili e relativi bacini drenanti, di cui all'articolo 17 delle presenti norme, gli impianti a servizio di agglomerati superiori a 7.000 A.E. devono rispettare i limiti previsti dalla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006.
3. Gli impianti con capacità organica di progetto maggiore o uguale a 50.000 A.E., a servizio dell'agglomerato di Roma, devono rispettare il limite di emissione di 10 mg/l di azoto ammoniacale (come media giornaliera espressa in NH₄), fermo restando il limite di emissione dell'azoto nitrico previsto in tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006.

Art. 27

(Misure per la depurazione degli effluenti industriali)

1. Tutti gli scarichi industriali con portata superiore a 500 metri³/giorno, fatti salvi i limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006, devono avere un'efficienza depurativa rispetto al BOD₅ di almeno l'85%. Se il carico in ingresso all'impianto di trattamento è inferiore a 15 mg/l di BOD₅, l'autorità competente, nell'autorizzare lo scarico, può derogare al rispetto di detta riduzione, stabilendo un

limite di emissione, per il succitato parametro, idoneo al rispetto degli obiettivi di qualità del corpo idrico. Per il parametro COD viene fissato il limite di emissione di 125 mg/l.

- 2 Entro il 31 dicembre 2021, tutti gli impianti industriali con scarichi di portata superiore a 500 metri³/giorno, che hanno come recettore finale i corsi d'acqua di cui all'Allegato 1 delle NTA, in relazione al contenuto di azoto totale e fosforo totale, devono rispettare i limiti previsti per gli scarichi industriali in aree sensibili di cui alla Nota 2 della Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006.

Art. 28

(Misure per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, inferiori o uguali ai 2.000 A.E.)

1. Per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati inferiori a 2.000 A.E. recapitanti in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, sono definite le seguenti misure:
 - a. gli scarichi, nuovi o esistenti, di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati inferiori a 50 a.e., se non allacciabili a reti fognarie, devono recapitare sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo; tali scarichi devono essere depurati attraverso sistemi in grado di garantire le condizioni igienico sanitarie ed una riduzione del carico inquinante adeguata. I sistemi devono essere semplici e richiedere manutenzione minima come la vasca Imhoff con successiva subirrigazione oppure sistemi di evapotraspirazione fitoassistita, come disciplinati dalla deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2011, n. 219 (Adozione del documento concernente "Caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti e edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2.000 abitanti equivalenti");
 - b. per gli scarichi esistenti di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati inferiori a 50 A.E. che hanno perso le caratteristiche di case sparse, il comune, in accordo con il gestore del S.I.I., mette in atto azioni affinché, per detti agglomerati, siano realizzati sistemi fognari e di collettamento, dei reflui prodotti presso un unico impianto; in alternativa il comune promuove la realizzazione di un consorzio tra i residenti, per il collettamento dei reflui ad un impianto di depurazione che risponda ai requisiti descritti nei punti precedenti del presente articolo;
 - c. gli scarichi, nuovi o esistenti, di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati maggiori di 50 A.E. e inferiori a 300 A.E., se non allacciabili a reti fognarie, possono recapitare in acque superficiali. In tal caso i reflui devono essere trattati con idonei sistemi di depurazione che conseguano un abbattimento non inferiore al 70% del carico inquinante in entrata, in riferimento ai parametri BOD, COD, solidi sospesi e ammoniaca. La percentuale di abbattimento è riconducibile ad una concentrazione definita di inquinanti allo scarico riportata in Tabella 1 dell'Allegato 2 alle presenti norme di attuazione. Per tali impianti si ritiene auspicabile il ricorso a sistemi di trattamento naturale dei reflui (fitodepurazione),

preceduti da sistemi di trattamento primario (Imhoff o simili), come disciplinati dalla deliberazione della Giunta regionale 219/2011;

- d. gli scarichi, nuovi o esistenti di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati maggiori di 300 A.E. e inferiori a 2.000 A.E., se non allacciabili a reti fognarie, possono recapitare in acque superficiali. In tal caso i reflui devono essere trattati con sistemi di depurazione tali da consentire emissioni conformi alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006, e un abbattimento non inferiore al 40% del carico in entrata dei parametri Azoto totale e Fosforo totale. La percentuale di abbattimento è riconducibile ad una concentrazione definita di inquinanti allo scarico riportata in Tabella 2 dell'Allegato 2 alle Norme di Attuazione del presente Piano. Per tali impianti si ritiene prioritario, salvo motivazioni ostative debitamente asseverate dal progettista, il ricorso a sistemi di trattamento naturale dei reflui (fitodepurazione), preceduti da sistemi di trattamento primario (Imhoff o simili), come disciplinati dalla deliberazione della Giunta regionale 219/2011.
2. Le vasche settiche a tenuta dovranno essere eliminate e sostituite con sistemi depurativi conformi alle disposizioni sopra indicate. Qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di poter realizzare gli impianti previsti al comma 1, lettera a), le vasche settiche potranno essere conservate; in tal caso l'autorità competente prescrive la periodicità dello svuotamento delle fosse settiche, dei controlli e delle prove di tenuta; la documentazione dell'avvenuto svuotamento dovrà essere conservata per almeno 5 anni. L'autorità competente sottoscrive convenzioni con il gestore del servizio idrico integrato per il conferimento di detti reflui; nelle suddette convenzioni devono essere indicati i depuratori deputati al conferimento dei reflui.
 3. Gli scarichi, nuovi o esistenti, di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati inferiori a 2.000 A.E., recapitanti in acque marino-costiere, devono essere sottoposti ad un trattamento che consegua l'abbattimento del carico inquinante in entrata non inferiore al 35% dei parametri BOD e COD e non dovrà essere inferiore al 50% del valore in entrata del parametro solidi sospesi. La percentuale di abbattimento è riconducibile ad una concentrazione definita di inquinanti allo scarico riportata in Tabella 3 dell'Allegato 2 alle presenti norme di attuazione.
 4. Nelle autorizzazioni allo scarico, di cui ai commi 1 e 2, dovrà essere previsto un limite per il parametro "Escherichia coli" il cui valore si dovrà fissare tenendo conto di quanto indicato nell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006.

Art. 29

(Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche)

1. Il d.lgs. 152/2006, ai sensi dell'articolo 101, comma 7, lettera e), e successive modifiche, e la deliberazione della Giunta regionale 219/2011 riportano i criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche.
2. I valori limite da rispettare per l'assimilazione alle acque reflue domestiche, da riferirsi alle acque reflue prima di qualsiasi trattamento depurativo e dell'immissione delle stesse nella rete fognaria pubblica, sono indicati in tabella 1.

Parametri	Valori limite
ph	6.5 – 8.5
solidi sospesi	≤ 100 mg/l
BOD ₅	≤ 250 mg/l
COD	≤ 500 mg/l
ammoniaca (NH ₄)	≤ 20 mg/l
azoto totale (N)	≤ 50 mg/l
tensioattivi	≤ 10 mg/l
fosforo (P)	≤ 15 mg/l
grassi animali e vegetali	≤ 30 mg/l
BOD/COD	> 0.5

Tab.1 valori limite per assimilazione acque reflue industriali a domestiche

3. Gli altri inquinanti non devono superare i limiti previsti dall'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006.

Art. 30

(Acque di prima pioggia, acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne)

1. Sono considerate acque di prima pioggia le prime acque meteoriche di dilavamento relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 ore di tempo asciutto, per un'altezza di 5 mm di precipitazione uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. I coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate e a 0,3 per quelle semi-permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici a verde.
2. Gli apporti meteorici successivi alle portate di prima pioggia potranno essere scaricati direttamente nel corpo idrico salvo che il rischio di dilavamento di inquinanti connesso con le attività esercitate non si esaurisca con le acque di prima pioggia.
3. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 del d.lgs. 152/2006 e della deliberazione della Giunta regionale 219/2011, le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e aree esterne industriali dove avvengano lavorazioni, lavaggi, accumulo e trasferimento di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc., devono essere convogliate e opportunamente trattate, prima dello scarico nel corpo ricettore, con sistemi di depurazione chimici, fisici, biologici o combinati, a seconda della tipologia delle sostanze presenti.
4. Detti scarichi devono essere autorizzati dall'autorità competente e le emissioni devono rispettare i limiti previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006.
5. Le lavorazioni o il deposito di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di materie prime, prodotti, ecc. devono avvenire in piazzali impermeabili e dotati di sistemi di raccolta delle acque.
6. Le lavorazioni o i depositi di materiali inerti o di materiali naturali, quali ad esempio:

materiali da costruzione, mattonelle, ceramiche, manufatti di cemento, calce e gesso; vetro non contaminato, minerali e materiali da cava, terre, argille, ghiaie, sabbie, limi, legname di vario genere, possono essere stoccati su aree non impermeabilizzate e sono esclusi da quanto previsto nei commi precedenti.

7. L'esenzione all'autorizzazione allo scarico e all'opportuno trattamento dei reflui, per la suddetta tipologia di materiali, decade nel caso in cui l'impresa abbia realizzato comunque una pavimentazione impermeabile del piazzale e quindi convogliato i reflui.
8. Sono esentate dalle prescrizioni di cui ai commi precedenti le attività di distribuzione dei carburanti esistenti le cui aree esterne siano inferiori a 300 m² e sia dimostrata da una relazione tecnica l'impossibilità di provvedere altrimenti.

Art. 31 **(Scolmatori di piena)**

1. Gli scolmatori di piena di reti fognanti di tipo misto e di reti esclusivamente pluviali, devono essere dimensionati in modo tale che le portate di supero, sversate direttamente nei corpi idrici ricettori, abbiano caratteristiche compatibili con quelle del ricettore e con gli usi, in atto o previsti, dello stesso. La taratura dello scolmatore deve consentire la deviazione dei reflui quando le portate in tempo di pioggia superano di almeno 5 volte la portata di acque nere media in tempo secco. Per portata di acque nere media in tempo secco, deve intendersi il volume dei reflui urbani effettivamente recapitati nella rete fognaria dal bacino di utenza dell'impianto di depurazione ed è calcolata sulla base dell'utenza servita (numero abitanti equivalenti), della dotazione idrica, fissata in 250 litri/abitante x giorno, e del coefficiente di restituzione in fogna, fissato in almeno 0,8. E' vietato il recapito diretto delle acque di scolmo in corpi idrici lacustri, salvo l'impossibilità di tecniche alternative.
2. Gli scolmatori di piena, posizionati a monte di collettori e impianti di depurazione in grado di accogliere portate di cui ai commi 1 (almeno 5 volte la portata media di refluo in tempo secco), devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2021.
3. Qualora collettori e impianto di depurazione non siano in grado di ricevere la maggior portata di cui al comma 1, gli enti di governo dell'ambito aggiornano il Piano d'ambito, prevedendo prioritariamente una delle seguenti soluzioni o altri sistemi equivalenti:
 - a. l'adeguamento del sistema di collettamento e depurazione e dello scolmatore come previsto al comma 1;
 - b. la realizzazione di un sistema di trattamento naturale in sito, in grado di ridurre il carico inquinante veicolato dallo sfioratore e renderlo compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto nel primo corpo idrico significativo, posto a valle dello scarico dello sfioratore.
4. Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali, si deve prevedere il sistema di rete fognaria delle acque nere separato dal sistema di raccolta delle acque meteoriche. In tal caso deve essere previsto l'avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera se compatibile con il sistema di depurazione adottato, o il trattamento in sito mediante sistemi di depurazione naturale.

5. In alternativa alle reti separate, nelle zone di nuova urbanizzazione e in quelle oggetto di interventi di ristrutturazione, i comuni, in accordo con il gestore del servizio idrico integrato e con la Regione, promuovono la sperimentazione di nuove soluzioni tecniche di *run-off* idonee a ridurre gli effetti della eccessiva impermeabilizzazione della superficie urbana e di gestione dei deflussi urbani, definite *Urban Drainage Best Management Practice (BMP) e Sustainable Urban Drainage System (SUDS)*.

Art. 32

(Dimensionamento degli impianti di trattamento di acque reflue urbane)

1. Il dimensionamento dei nuovi impianti e l'adeguamento degli esistenti dovrà tener conto della portata idraulica e del carico inquinante da trattare in ingresso all'impianto, valutati sulla base dei dati storici messi a disposizione dal gestore.
2. In relazione alla tipologia delle reti fognarie dell'agglomerato influente, il dimensionamento degli impianti di depurazione dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. nel caso di impianti di depurazione superiori ai 2.000 A.E., che verranno realizzati o ampliati o modificati strutturalmente dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, cui affluiscono reti di fognatura nera il dimensionamento delle fasi di trattamento è di norma effettuato tenendo conto delle portate medie e di punta afferenti all'impianto;
 - b. nel caso di impianti di depurazione superiori ai 2.000 A. E., che vengono realizzati o ampliati o modificati strutturalmente dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, cui affluiscono reti di fognatura unitaria mista deve essere previsto, a monte dell'impianto, un manufatto sfioratore di piena dimensionato in modo che lo sfioro abbia inizio ad una portata pari almeno cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco;
 - c. nel caso di impianti di depurazione superiore ai 2.000 A.E., che verranno realizzati o ampliati o modificati strutturalmente dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, cui affluiscono reti di fognatura unitaria mista si dovrà garantire una grigliatura per la portata derivata dallo sfioratore in testa all'impianto, ossia pari a 5 volte la portata media giornaliera di tempo secco; un trattamento secondario e/o terziario per una portata pari almeno a 2 volte la portata media giornaliera di tempo secco; mentre la restante parte (pari al più a 3 volte la portata media giornaliera di tempo secco) si dovrà prevedere un trattamento primario e di disinfezione.

Il rispetto dei limiti allo scarico dovrà essere verificato dall'Ente competente nell'unico punto finale di scarico dell'impianto, a monte dell'immissione nel corpo ricettore finale, dove confluiranno le acque in ingresso all'impianto di depurazione dopo il trattamento avvenuto secondo le modalità di cui al periodo precedente;
 - d. nel caso di impianti di depurazione superiori ai 2.000 A. E., e non oggetto di ampliamento e/o modifica strutturale, cui affluiscono reti di fognatura unitaria mista si dovrà garantire un trattamento secondario e/o terziario per una portata pari almeno 2 volte la portata media giornaliera di tempo secco; mentre per la restante parte si dovrà prevedere un trattamento meccanico (grigliatura) da

istallarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente disposizione e un trattamento di disinfezione ove tecnicamente possibile.

Il rispetto dei limiti allo scarico dovrà essere verificato dall'ente competente nell'unico punto finale di scarico dell'impianto, a monte dell'immissione nel corpo ricettore finale, dove confluiranno le acque in ingresso all'impianto di depurazione dopo il trattamento avvenuto secondo le modalità di cui al periodo precedente;

- e. nel caso di impianti di potenzialità inferiore a 2.000 A.E. o a servizi di agglomerati a forte fluttuazione stagionale o di agglomerati serviti da rete in parte unitaria mista e in parte separata, si possono adottare diversi e motivati criteri di dimensionamento.
3. Per la verifica della qualità delle acque di scarico degli impianti di depurazione cui affluiscono reti di fognatura unitaria mista non devono essere presi in considerazione valori estremi se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti, che determinano portate superiori a quella massima autorizzata nell'impianto.

Art. 33

(Autorizzazioni allo scarico degli impianti di trattamento di acque reflue urbane)

1. Le province e la Città metropolitana di Roma capitale, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, all'atto del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane, devono prevedere la possibilità di deroghe ai limiti di legge nei casi di arresto e di riavvio, di manutenzione ordinaria e di guasti occasionali dell'impianto di depurazione, anche conseguenti all'arrivo di reflui con caratteristiche che rilevano la presenza accertata di scarichi anomali non classificabili come reflui urbani o assimilati e di calamità naturali. Quando ricorrano i casi di deroga dai limiti degli scarichi, il gestore dell'impianto deve sempre darne comunicazione tempestivamente, in relazione ai guasti occasionali, e, con preavviso di sette giorni, negli altri casi, alle province, alla Città metropolitana di Roma capitale e alla Regione, indicando le motivazioni del ricorso alla deroga, le operazioni, i tempi necessari al rientro nei limiti di legge e le condizioni temporanee di scarico. Le province e la Città metropolitana di Roma capitale, entro 48 ore dalla comunicazione del ricorso alla deroga, qualora lo ritenga necessario, convocano il gestore per concordare la riduzione dei tempi o per fissare limiti temporanei allo scarico più restrittivi di quelli proposti dal gestore.
2. Le province e la Città metropolitana di Roma capitale, ai sensi degli articoli 124, comma 6, e 126 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, possono rilasciare l'autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue per l'avvio degli impianti di depurazione urbani di nuova realizzazione, anche in caso di costruzione per lotti funzionali. Vengono assimilati agli impianti di nuova costruzione o primo avvio, gli impianti che abbiano subito modifiche tecniche o strutturali da cui derivi uno scarico con caratteristiche quantitative e qualitative diverse da quelle dello scarico preesistente, o che siano rimasti inattivi o privi di autorizzazione allo scarico per un periodo superiore a mesi sei. Nell'autorizzazione provvisoria sono definiti i tempi, le fasi, i carichi massimi accettabili dal corpo recettore, i limiti e le procedure di sicurezza ed emergenza. L'autorizzazione

provvisoria prevede per lo scarico limiti meno restrittivi rispetto a quelli di legge e a quelli stabiliti dal presente Piano, che vengono fissati sulla base dell'effettiva condizione dello scarico. L'autorità competente, all'atto del rilascio dell'autorizzazione provvisoria, fissa un tempo congruo massimo, tecnicamente idoneo, anche in relazione alle dimensioni dell'impianto, per l'avvio degli impianti di nuova realizzazione o per l'esecuzione degli interventi necessari negli impianti già in esercizio. L'autorizzazione, in caso di dimostrata necessità tecnica, può essere rinnovata una sola volta, per un termine massimo di sei mesi. Conclusa positivamente la fase di avvio, le province e la Città metropolitana di Roma capitale rilasciano l'autorizzazione definitiva contenente le prescrizioni di cui al comma 1. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva, lo scarico può essere mantenuto in funzione nel rispetto dei limiti previsti nell'autorizzazione provvisoria e raggiunti dall'impianto all'esito della fase di avviamento.

3. Le province e la Città metropolitana di Roma capitale, nei casi previsti dal comma 9 dell'articolo 124 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, autorizzano lo scarico delle acque reflue, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 4, allegato 5, parte terza del d.lgs. 152/2006, con l'esclusione dell'applicazione del divieto di cui al punto 2.1., allegato 5, parte terza del d.lgs. 152/2006. Con riferimento alle sostanze di cui citato punto 2.1. trovano applicazione i limiti di cui alla tabella 3, allegato 5, parte terza del d.lgs. 152/2006. In presenza di corpi idrici non significativi per i quali sia accertata una portata nulla inferiore a 120 giorni/anno, dovranno applicarsi i limiti allo scarico della tabella 3, allegato 5, parte terza del d.lgs. 152/2006, qualora sia accertata la capacità di autodepurazione del corpo idrico recettore, attraverso uno studio che tenga conto di tutti i fattori concorrenti. Nelle aree sensibili e nei relativi bacini drenanti, per i parametri azoto e fosforo, devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 106 del d.lgs. 152/2006.
4. Il controllo di detti scarichi da parte delle autorità competenti deve essere effettuato sulla base delle modalità previste per gli scarichi in acque superficiali, indicate nell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006.

Art. 34

(Ulteriori misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal presente Piano, le province e la Città metropolitana di Roma capitale predispongono un programma di controllo della conformità degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione dei reflui urbani, in accordo a quanto stabilito dall'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006.
2. Il programma deve essere concordato con ARPA Lazio e deve prevedere, in base alla potenzialità degli impianti, le frequenze dei controlli ed il numero dei campioni, da effettuare in modo differenziato a seconda che si tratti dei parametri delle Tabelle 1 e 2 o della tabella 3 dell'allegato 5 del suddetto decreto. Nel programma di controllo della conformità ai limiti di legge degli scarichi deve essere previsto il potenziamento delle attività di verifica e accertamento sugli scarichi industriali.

3. Le province e la Città metropolitana di Roma capitale, come indicato nell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006, per i controlli dei parametri di cui alle tabelle 1 e 2, acquisiscono dai gestori le analisi da questi effettuate, al fine del controllo della regolarità di funzionamento degli impianti. Il gestore deve garantire un sistema di rilevamento e trasmissione dei dati all'Autorità di controllo, conforme alle disposizioni di cui all'allegato 5, punto 1.1, alla parte III del d.lgs. 152/2006.
4. Le province e la Città metropolitana di Roma capitale dovranno conservare, su opportuno data base, i risultati dei controlli effettuati e trasmetterli alla Regione.
5. Ai sensi dell'articolo 78 ter del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, tutte le autorizzazioni degli scarichi urbani e industriali devono contenere l'indicazione delle sostanze pericolose, delle sostanze prioritarie e di altri inquinanti chimici che sono o che potrebbero essere potenzialmente presenti allo scarico. L'autorizzazione per dette sostanze contiene i limiti emissivi espressi come concentrazione e come quantità massima ammessa nell'anno.
6. Tali informazioni sono informatizzate e trasmesse dalle province e dalla Città metropolitana di Roma capitale alla Regione ogni sei mesi per l'aggiornamento degli scarichi autorizzati.
7. Ai fini del controllo qualitativo degli scarichi urbani, gli enti di governo dell'ambito e i comuni che gestiscono direttamente il servizio idrico, devono fornire, semestralmente, alle province e alla Città metropolitana di Roma capitale informazioni sulle attività produttive autorizzate allo scarico in pubblica fognatura e sulle eventuali sostanze pericolose eventualmente immesse o rilasciate.

Art. 35

(Aggiornamento degli agglomerati)

1. La Regione, ogni due anni, provvede all'integrazione ed all'aggiornamento degli agglomerati urbani, in considerazione delle proposte formulate dagli enti di governo dell'ambito, in base ai criteri indicati dalla Giunta regionale.

Art. 36

(Misure di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)

1. Il presente articolo riporta il quadro delle misure per la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali interni e per la realizzazione di interventi di riqualificazione fluviale finalizzati a incrementare la capacità autodepurativa dei corpi idrici superficiali, garantire le funzioni di filtro per i solidi sospesi e per gli inquinanti di origine diffusa, stabilizzare le sponde e favorire la conservazione della biodiversità, nonché le connessioni ecologiche tra ecosistemi acquatici e ripariali.
2. Entro 12 mesi dall'approvazione del presente Piano, la Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa criteri ed indirizzi di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici, disciplinando gli interventi di trasformazione e gestione, ai sensi dell'articolo 115 del d.lgs. 152/2006, in accordo con le previsioni della pianificazione di bacino e con la normativa statale e regionale in materia di polizia idraulica.

3. L'area di pertinenza, fatte salve misure più cautelative contenute in altri atti di pianificazione regionale, comunale e di bacino, ai sensi dell'articolo 115 del d.lgs. 152/2006, è costituita da una fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, torrenti, laghi, stagni, lagune e altre acque demaniali. All'interno di detta area viene istituita una fascia tampone lungo tutti i corsi d'acqua o corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origina diffusa, per la stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità. La fascia tampone assicura il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea e interessa ambedue le sponde a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine. In particolare, la fascia tampone è presente lungo tutti i corsi d'acqua o corpi idrici che attraversano terreni adibiti ad uso agricolo, coltivati con larghezza congrua ad assicurare le funzioni di filtro delle attività agricole.

Art. 37

(Misure per la protezione e monitoraggio delle falde)

1. I pozzi non più in uso o abbandonati devono essere adeguatamente chiusi mediante cementazione.
2. Il pozzo si considera in disuso o abbandonato a seguito di mancato pagamento di tre annualità del canone di cui all'articolo 55, primo comma, lettera e), del regio-decreto 1775/1933.
3. La mancata installazione degli strumenti di misura, di cui all'articolo 24 delle presenti norme di attuazione, comporta l'avvio della procedura per la chiusura del pozzo, considerato abbandonato o in disuso.
4. La chiusura dei pozzi in disuso o abbandonati è a carico del proprietario del fondo o del pozzo, che nel caso di danneggiamento delle falde, ne risponde per danno ambientale. La Regione e gli altri enti competenti possono ordinare al responsabile legale la chiusura di un pozzo in stato di abbandono, in cattive condizioni di manutenzione o realizzato in maniera da costituire pericolo per le sottostanti falde.
5. Le tecniche di chiusura di un pozzo possono essere condotte con differenti approcci metodologici e tecnici in funzione della tipologia del manufatto, della situazione locale della falda e delle opere circostanti la captazione che s'intende dismettere. Tutti gli interventi vanno adeguatamente e accuratamente progettati e devono essere condotti da personale qualificato e supportato da figure professionali adeguate. Il progetto di chiusura del pozzo deve essere presentato all'ente competente al rilascio della concessione per l'espressione del parere.
6. Per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee è vietata la costruzione di opere che consentano la messa in comunicazione tra diverse falde.

Art. 38

(Misure per la riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua)

1. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, un documento strategico per la riqualificazione fluviale, che identifica gli obiettivi specifici per ambito idrografico e le

relative linee di azione riguardanti la rinaturazione o il recupero della funzionalità ecologica dei corridoi fluviali, e il mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183).

2. Tutti i programmi di riqualificazione di specifiche aree territoriali, previa istruttoria, potranno essere resi attuativi nell'ambito del periodo di vigenza del Piano.
3. Il documento strategico di cui al comma 1 individua i corpi idrici fluviali che richiedono interventi di recupero della funzionalità ecologica e contiene:
 - a. l'elenco dei corpi idrici e di tratti specifici e le priorità di riqualificazione, in relazione agli obiettivi di qualità del Piano, a specifiche esigenze di conservazione ambientale e alla verifica dei corpi idrici definiti fortemente modificati e/o artificiali;
 - b. le diverse tipologie di interventi con stima parametrica dei costi per ogni ambito idrografico omogeneo;
 - c. gli indirizzi e i criteri per la progettazione degli interventi.

Art. 39

(Attività agricole e misure di interesse agro-ambientale)

1. Il presente articolo riguarda e disciplina il rapporto tra la risorsa idrica e le attività rurali aziendali di cui alla l.r. 14/2006 in ottemperanza a quanto previsto nel presente Piano ed in particolare agli articoli 17, 18, 19 e 21.
2. Ai fini della protezione qualitativa e quantitativa delle acque superficiali e profonde, nonché di tutte le componenti produttive e di valorizzazione del comparto agricolo, zootecnico e agroalimentare, la Regione incentiva politiche a tutela condivisa degli aspetti ambientali e di quelli agricoli. In particolare, con riferimento al presente piano, incentiva politiche agricole per la riduzione dei consumi di acqua per uso irriguo, per la riduzione degli apporti di nutrienti nelle pratiche agricole e per la tutela della qualità delle acque utilizzate in agricoltura, nonché specifici monitoraggi sulla salinità delle acque utilizzate a scopi irrigui e sulla correlazione tra nitrati e fosfati usati in ambito agricolo e la fioritura di cianobatteri causa di degrado di ecosistemi idrici, con la conseguente adozione di eventuali provvedimenti necessari.
3. In attuazione del principio sopra indicato di tutela condivisa degli aspetti ambientali e agricoli, nel redigendo Piano agricolo regionale (PAR) e nei suoi successivi aggiornamenti, devono essere previste azioni e misure specifiche per tutelare anche la qualità e la quantità delle acque destinate all'utilizzo agricolo ed agroalimentare.
4. La Regione individua l'elenco dei bacini ove orientare prioritariamente gli interventi per la riduzione dei nutrienti e per il risparmio idrico, e definisce le misure dei piani di sviluppo rurale e degli altri programmi agricoli soggetti anche al regime di condizionalità (regolamento (CE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) ed anche in conformità agli articoli 166 e 167 del d.lgs. 152/2006 che hanno ad oggetto la protezione della risorsa idrica, in termini qualitativi e quantitativi e gli importi delle risorse previste a favore di tali misure.

5. Con riferimento ai bacini di cui al comma 4, la Regione provvede ad individuare gli ambiti prioritari di intervento per la realizzazione delle fasce tampone di cui al comma 7, lettera d), e all'introduzione di sistemi filtro naturali per la riduzione dell'apporto di nutrienti nel reticolo idrografico superficiale.
6. L'attuazione dei regolamenti regionali inerenti le pratiche agricole è garantita, oltre che dai controlli stabiliti dagli stessi regolamenti, anche da una corretta e costante informazione che la Regione promuove presso gli operatori agricoli.
7. Nelle aree sensibili e nei relativi bacini drenanti, i titolari di attività agricole e zootecniche sono obbligati, al fine di ridurre l'apporto dei nutrienti nelle acque superficiali e profonde, ad adottare:
 - a. le misure di contenimento previste nel Codice di buona pratica agricola approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole 19 aprile 1999;
 - b. l'attuazione di misure volte al contenimento dell'inquinamento delle acque superficiali e profonde dall'uso di prodotti fitosanitari attraverso l'incentivazione di pratiche agricole a basso impatto, agricoltura biologica, ecc.;
 - c. la realizzazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua e i corpi idrici ricadenti nei terreni interessati da attività agricole, che abbiano almeno una larghezza di 5 m, salvo misure più cautelative previste da altri regolamenti statali, regionali, di bacino e di altre amministrazioni competenti;
 - d. il divieto di utilizzare fertilizzanti chimici entro una fascia di 20 metri dalla sponda dei corsi d'acqua e dei corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
8. Per il risparmio idrico nelle attività agricole e zootecniche, prioritariamente nelle aree in cui il livello di depauperamento delle falde è elevato, sono previste tecniche di irrigazione che consentano di ridurre i consumi idrici, effettuate colture non idroesigenti, utilizzate le migliori tecnologie disponibili per il recupero ed il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue di depurazione.
9. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, la stima del fabbisogno di azoto delle coltivazioni, deve essere calcolata tenendo conto della quantità di azoto presente nell'acqua irrigua.
10. Per l'esercizio delle attività agricole rurali di cui alla l.r. 14/2006, in ragione della loro peculiarità, nei casi in cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) può essere realizzato all'interno dell'azienda agricola più di un impianto, anche della medesima tipologia, adibito alla depurazione dei reflui comprensivi di quelli derivanti dagli scarichi domestici e, inoltre, l'esercizio delle attività stesse non incorre nell'obbligo di impermeabilizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 30.
11. Le attività sopra indicate dal comma 3 al comma 10 devono trovare corrispondenti misure e azioni nel redigendo PAR.

Art. 40
(Contratti di fiume)

1. Il Piano promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche territoriali a livello di bacino e sottobacino idrografico, adottando forme idonee di partecipazione attiva e favorendo la definizione di strategie condivise tra gli attori interessati.

2. Il Piano è attuato attraverso il coinvolgimento e l'azione coordinata di tutte le istituzioni competenti in materia e del pubblico interessato, riconoscendo la scala del bacino idrografico come appropriata e preferenziale per la definizione di procedure inclusive e negoziali, finalizzate alla definizione di accordi ambientali formalizzati nella forma di contratti di fiume come definiti dall'articolo 68 bis del d.lgs. 152/2006.
3. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.
4. Nell'ambito dei contratti di fiume devono essere identificati, motivati, condivisi e formalizzati un programma di azione e la relativa strategia attuativa per il contenimento del degrado e la riqualificazione ambientale dei corpi idrici presenti nel bacino idrografico interessato, in coerenza con gli obiettivi e le misure di tutela ambientale definiti dal presente Piano nonché con i pertinenti disposti normativi e strumenti di pianificazione territoriale e di settore.
5. I processi decisionali contrattualizzati, di cui ai commi 2 e 3, possono essere declinati per diversi sistemi idrografici nella forma di contratto di lago, di costa, di acque di transizione e di falda ovvero, ove opportuno, nella forma unitaria di contratto di bacino.
6. La Regione con deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2014, n. 787 ha aderito alla carta nazionale dei contratti di fiume al fine di riconoscere e promuovere i contratti di fiume quali forme di programmazione negoziata e partecipata volta alla riqualificazione ambientale dei bacini idrografici della Regione.
7. La programmazione ed attuazione del Documento Strategico regionale di cui all'articolo 38, comma 1, può essere attuata tramite i contratti di fiume, promossi dagli attori locali interessati, anche attraverso iniziative di informazione avanzate dalla Regione, in ragione del carattere strategico o preminente dell'ambito idrografico interessato.
8. Per i fiumi che non raggiungano il livello di qualità delle acque richiesto dalla normativa comunitaria, la Regione sostiene la costituzione immediata dei contratti di fiume di cui all'articolo 68 bis del d.lgs. 152/2006, al fine di provvedere alla programmazione degli interventi urgenti necessari al raggiungimento dei livelli di qualità delle acque richiesti.

Art. 41
(Monitoraggio del Piano)

1. A novembre di ogni anno, fino alla revisione del Piano, il Tavolo tecnico di monitoraggio del Piano di cui all'articolo 4 trasmette alla Giunta regionale una relazione sullo stato della qualità delle acque e sullo stato di attuazione del Piano, con indicazione delle opere e delle attività svolte dalla Regione e dagli altri enti competenti e le risorse utilizzate per la loro realizzazione. La suddetta relazione conterrà indicazioni sulla programmazione futura.
2. Tutti gli enti, ciascuno per quanto di competenza, trasmettono al Tavolo tecnico, entro il mese di marzo di ciascun anno, a partire dall'anno successivo a quello di approvazione del Piano, una relazione sullo stato di avanzamento delle misure e delle opere individuate, nonché sulle risorse impegnate ed utilizzate. In particolare, le Autorità

competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei reflui urbani ed industriali, inviano l'elenco dettagliato delle autorizzazioni rilasciate relative allo scarico di effluenti, comprensive delle informazioni sulle sostanze pericolose e pericolose prioritarie e l'elenco dei controlli effettuati, con indicazione di eventuali provvedimenti necessari per il perseguimento degli obiettivi entro i tempi fissati dalla norma.

Art. 42

(Articolazione delle norme tecniche di attuazione e di salvaguardia del PTAR)

1. Le norme tecniche di attuazione traducono in disposizioni prescrittive e d'indirizzo le misure di tutela del piano e sono articolate in settori riferiti ad aspetti specifici o ad ambiti territoriali con specifiche esigenze di tutela ambientale. In caso di difformità tra disposizioni riportate negli elaborati tecnici e descrittivi e le disposizioni normative, prevale quanto prescritto dalle presenti norme tecniche di attuazione.

ALLEGATI ALLE NORME DI ATTUAZIONE

ALLEGATO 1

Bacini idrografici e corsi d'acqua di riferimento di cui all'articolo 27
Tav. 8.2 Aggiornamento PTAR

Bacino Idrografico	Tratto corso d'acqua
Aniene	Fosso dell'Osa 1
	Fiume Aniene 5
Arrone Sud	Fiume Arrone 2
Arrone Sud-Collettor	Fiume Arrone 2
Astura	Fosso Spaccasassi 2
	Fiume Astura 2
	Fiume Astura 1
Astura-Moscarello	Fiume Astura 2
Badino	Fiume Ninfa Sisto 3
	Fiume Portatore 1
	Canale Botte 1
	Fiume Amaseno 3
	Canale Linea Pio 1
	Fiume Amaseno 1
	Fiume Amaseno 2
	Fiume Ninfa Sisto 2
	Fiume Ufente 2
	Fiume Ufente 1
	Fiume Cavata 1
Incastri	Fosso Incastri (Rio Grande) 2
	Fosso Incastri (Rio Grande) 1
	Lago di Nemi
Liri	Fiume Liri (a monte) 2
	Fiume Liri (a monte) 1
Liri-Garigliano	Fiume Liri (a valle) 3
	Fiume Liri (a valle) 2
	Fiume Liri (a valle) 1
Loricina	Fiume Astura 2
	Fosso Spaccasassi 2
Marta	Torrente Traponzo 2
	Torrente Traponzo 1
Mignone Arrone Sud	Fosso Vaccina 1
	Fosso Vaccina 2
	Fosso Tre Denari 2
Moscarello	Canale Acque alte/Moscarello 1
	Fosso Spaccasassi 1
	Fosso Spaccasassi 2

Bacino Idrografico	Tratto corso d'acqua
	Fosso Spaccasassi 3
	Canale Acque alte/Moscarello 2
Rio Martino	Fiume Ninfa Sisto 3
	Canale Acque medie/Rio Martino 2
	Canale Acque medie/Rio Martino 1
	Fiume Ninfa Sisto 1
	Canale Acque medie/Rio Martino 3
Sacco	Torrente Alabro 2
	Fiume Sacco 3
	Fiume Cosa 2
	Fiume Sacco 4
	Fiume Cosa 1
	Fiume Cosa 3
	Fiume Sacco 1
	Fiume Sacco 2
	Torrente Alabro 1
	Fiume Sacco 5
	Fosso Savo (Centogocce) 1
	Tevere Basso Corso
Rio Valchetta (Cremera) 3	
Rio Valchetta (Cremera) 1	
Fosso della Torraccia 2	
Fosso della Torraccia 1	
Fosso di Leprignano 1	
Fiume Tevere 3	
Fosso di Leprignano 2	
Fosso Corese 3	
Fosso Corese 2	
Fosso Corese 1	
Fosso Galeria 1	
Rio Valchetta (Cremera) 2	
Fiume Tevere 5	
Fosso Malafede 2	
Fosso Malafede 1	
Lago di Albano	
Fosso Galeria 2	
Tevere-Foce	Fiume Tevere 5
Tevere-Incastri	Rio Torto 2
	Rio Torto 1
Treja	Torrente Treja 1

ALLEGATO 2**Modalità di campionamento per gli impianti di depurazione di acque reflue domestiche/urbane provenienti da insediamenti e da agglomerati inferiori a 2.000 a.e.**

Le percentuali di abbattimento, indicate nell'articolo 28 delle presenti norme, sono riconducibili ad una concentrazione definita di inquinanti allo scarico riportate nelle seguenti tabelle:

Tabella 1 - art. 28, comma 1 lettera c.

Parametri PTAR	Valori Limite
BOD ₅	≤ 40 mg/L
COD	≤160 mg/L
Solidi sospesi	≤ 70 mg/L
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	≤ 18 mg/L

Tabella 2 - art.28, comma 1 lettera d.

Parametri PTAR	Valori Limite
BOD ₅	≤ 40 mg/L
COD	≤160 mg/L
Solidi sospesi	≤ 70 mg/L
P totale	≤ 10 mg/L
N totale*	≤ 36 mg/L

Tabella 3 - art.28, comma 3.

Parametri PTAR	Valori Limite
BOD ₅	≤ 40 mg/L
COD	≤160 mg/L
Solidi sospesi	≤ 70 mg/L

* Il valore limite "azoto totale", deve essere calcolato come somma di azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, ed il valore limite da rispettare è di 36 mg/l; è necessario, comunque, verificare che l'azoto ammoniacale (come NH₄) non superi il valore di 18 mg/l e l'azoto nitroso non sia superiore al valore limite indicato nella Tabella 3, dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, maggiorato del 20%.

Per i parametri previsti nelle tre tabelle sopra riportate, il controllo dello scarico è effettuato attraverso il campionamento istantaneo.

Resta fermo che, nel caso in cui la rete fognaria convogli anche scarichi di acque reflue industriali, devono essere rispettati i valori limite della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006.

Per il parametro Escherichia coli si rimanda a quanto prescritto nella Tabella 3, Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006.